

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
“SCIENZE BIOLOGICHE” (CLASSE L-13)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione.....	pag. 2
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale.....	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 5
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 6
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	pag. 7
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. 7

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea in Scienze biologiche (L-13), di seguito indicato come CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita.

L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Biologiche di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. Le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione sono consultabili on-line sul portale www.university.it , nonché sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it .

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l'ammissione al corso di laurea, lo studente deve sostenere un test di ingresso. Le modalità con cui viene effettuata la prova sono riportate in dettaglio nel bando di ammissione al CdS. I contenuti su cui verte la prova sono disponibili sul sito del Dipartimento di Scienze della Vita all'indirizzo <https://www.dsv.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea/sbio>.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di matematica, fisica, chimica e biologia.
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso un test di ingresso. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di selezione, che prevedono domande di matematica, fisica, chimica e biologia sono dettagliatamente specificati e pubblicizzati nel bando per l'ammissione al CdS. L'esito del test può determinare l'attribuzione di specifici obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso (vedi art. 2 comma 5). L'OFA si ritiene assolto con il superamento di una prova specifica scritta consistente in esercizi su argomenti presenti nel syllabo del TOLC-B.
4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione viene iscritto come ripetente al primo anno di corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro Corso di Laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.
5. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative pubblicate sul sito: <http://www.dsv.unimore.it> alla voce "didattica". L'OFA deve essere assolto entro la data di inizio delle attività didattiche del II anno di corso (30 settembre) e comunque prima di sostenere l'esame della materia corrispondente.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento. Le informazioni sono pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.
2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili sul portale www.university.it, nonché sul sito www.dsv.unimore.it alla voce didattica. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo, i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili sul portale www.university.it, nonché sul sito www.dsv.unimore.it alla voce didattica.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Eventuali deroghe potranno essere riservate a studenti con disabilità o DSA purché segnalate ai Servizi Disabilità di Ateneo.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere dovranno essere approvati dal CCdS, non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata mediante il test obbligatorio di lingua inglese per gli studenti del primo anno, oppure mediante esame. Le certificazioni di lingua inglese rilasciate da enti autorizzati e riconosciuti dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di UNIMORE, se di livello B1 o equivalente possono sostituire l'esame.

Le competenze informatiche verranno verificate tramite esame obbligatorio scritto con domande a risposta multipla su programma indicato nella relativa scheda insegnamento. Non sono ammesse certificazioni per il riconoscimento di tali competenze.

I risultati degli stage/tirocini essendo finalizzati alla preparazione dell'elaborato di tesi verranno verificati in occasione della prova finale.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti se preventivamente approvati dal CCdS e congruenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza per le lezioni teoriche e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi agli insegnamenti che prevedono attività di laboratorio, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle attività di laboratorio, salvo deroghe per validi e comprovati motivi. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata dai docenti nelle forme ritenute più idonee.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre le cui date sono pubblicate nella bacheca esami esse3 con almeno 30 giorni di anticipo. Tale possibilità è estesa anche agli studenti che hanno completato le attività didattiche del III anno pur non essendo ancora formalmente fuori corso e agli studenti con disabilità o DSA purché segnalati dai Servizi Disabilità di Ateneo.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di nove anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, è richiesta l'acquisizione di almeno 12 CFU entro il 30 settembre, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza dagli studi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute se i corsi di provenienza sono appartenenti alla stessa classe. L'ammissione ad anni successivi al primo è subordinata alle regole riportate nel bando di ammissione.

2. Se lo studente proviene da un Corso di Studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o di un altro ateneo appartenente ad altre classi di laurea l'ammissione al primo, secondo o terzo anno di corso è subordinata alle regole riportate nel bando di ammissione ed è richiesta, qualora non sia già stata effettuata, la verifica delle conoscenze in ingresso.

Il riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

- a) la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 70%. Mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- b) la quota di CFU relativi a settori scientifico disciplinari diversi verrà valutata e riconosciuta dal CdS sulla base della congruità dei contenuti.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

3. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario può essere modificato, quando la convalida è subordinata ad un colloquio integrativo, proporzionalmente al numero di CFU da integrare.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare un piano di studio che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso dell'anno accademico di riferimento. Il piano di studio dovrà essere compilato e presentato on-line secondo le modalità ed i tempi indicati dall'Ateneo.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo assicurando la libertà di scelta allo studente, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori CFU nelle discipline di base e caratterizzanti e favorendo la flessibilità dei percorsi formativi, anche col fine di favorire la mobilità e l'internazionalizzazione. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

Il termine per il completamento dei piani di studio con la definizione delle attività formative autonomamente scelte dallo studente è definito e pubblicizzato ogni anno. La scelta di tali attività è effettuata mediante la procedura disponibile su esse3.

Il Presidente del CdS valuta che le attività formative autonomamente scelte dallo studente siano congruenti agli obiettivi del corso di studio e verifica la congruità rispetto ai criteri di approvazione che prevedono che non possano essere scelti insegnamenti con contenuti sovrapponibili a quelli curricolari e si pronuncia in via definitiva entro il 31 luglio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Presidente a cui esporrà le motivazioni alla base delle proprie scelte.

2. Il termine per la presentazione dei piani di studio è definito e pubblicizzato ogni anno.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il periodo di stage o internato, sotto la supervisione di un docente o ricercatore dell'Ateneo presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di specifiche convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti di ricerca pubblici o privati.

L'elaborato di tesi può essere redatto in lingua inglese e la prova finale può essere sostenuta in lingua italiana o inglese indipendentemente dalla lingua utilizzata per l'elaborato scritto. In caso di elaborato in inglese deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana .

2. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore dell'Ateneo, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito all'attività dello studente presso la commissione di laurea.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente o ricercatore di cui sopra può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno. Argomento dell'attività di internato/stage e docente relatore devono essere comunicati via e-mail dallo studente al Presidente di CdS, includendo in cc il docente relatore.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da 7 (sette) membri. Possono far parte della commissione docenti e ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, dell'attività di stage/internato e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata per il numero dei CFU dei voti conseguiti in tutti gli esami, trasformata in centodecimi;

b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale, tenuto conto anche della carriera (laurea in corso) e di attività formative svolte all'estero fino a un massimo di nove punti.

La partecipazione degli studenti a commissioni o organi istituzionali, quali Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Corso di Studio e altri organi o commissioni per il controllo della qualità della didattica per almeno due anni accademici consecutivi prevede l'attribuzione di un punto bonus premiale in fase di seduta di laurea.

Allo studente che abbia raggiunto la valutazione di punti 110/110 e che sia in possesso di almeno una lode può essere attribuita la lode a giudizio unanime della commissione. La lode può essere messa in discussione anche in assenza di lodi in caso di media ponderata superiore a 106 (senza arrotondamenti) a giudizio unanime di tutti i membri della commissione.

4. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). Di norma, è possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS si avvale delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo. Le attività di tutorato approvate annualmente dal CCdS sono pubblicizzate sul sito web del CdS.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente almeno uno studente tra i suoi membri.

Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (<https://www.dsv.unimore.it/it/assicurazione-qualita/commissione-paritetica-docenti-studenti-cp-ds>) che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione,

basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi <http://www.dsv.unimore.it> e www.unimore.it.
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.